



Ordinanza sindacale N° 24/2020

Prot. n. 16951/2020

Oggetto: Revoca ordinanza sindacale n. 23 del 12.11.2020 di riapertura del mercato comunale settimanale e nuove disposizioni in merito.

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020, ha previsto la suddivisione del territorio nazionale in base al coefficiente di rischio di contagio in zone differenziate contraddistinte da scenari di rischio di tipo diverso, corrispondenti ai dissimili livelli di criticità verificabili all'interno dei territori regionali
- che con il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante misure urgenti connesse della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prorogata fino al 31.01.2021 la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno, in vigore dall'8.10.2020;
- che con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO

- il contenuto dei DD.P.C.M. del 18.10.2020 e del 24.10.2020, nonché delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania nn. 80, 81, 82, 83, 85 ed 86 rispettivamente del 16, 19, 20, 22, 26 e 28 Ottobre 2020 contenenti le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma. 3, della legge 23 dicembre 1978. n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, con cui la Regione Campania è stata inserita tra le zone rosse con alto coefficiente di contagio da cui deriva la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio.

VISTA la propria Ordinanza n. 23 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto "*Revoca ordinanza sindacale n. 22 del 06.11.2020 di sospensione del mercato comunale settimanale*" con cui si disponeva la riapertura del mercato settimanale a tutti gli operatori;

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra, lo svolgimento del mercato su area pubblica del martedì, può essere consentito solo agli operatori alimentari;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato e della necessità di assicurare che la riapertura del mercato settimanale sia garantita in condizioni di sicurezza, di adottare specifiche misure atte a garantire il permanere delle predette condizioni;

ORDINA

- La revoca immediata dell'Ordinanza Sindacale n. 23 del 12 novembre 2020;
- Che l'accesso al mercato è consentito esclusivamente alle attività di vendita di generi alimentari;
- Che gli stessi si dispongono su box distanziati al fine di non creare assembramenti, anche in deroga a quanto loro concesso;
- Che le disposizioni di cui sopra sono valide fin quando la Regione Campania rientrerà nel livello di rischio da "zona rossa" come da ordinanza del Ministero della Salute, salvo la possibilità di emettere ordinanze sindacali più restrittive qualora si ravveda la necessità di ulteriori misure di salvaguardia.

INVITA

alla puntuale osservanza, durante lo svolgimento dei mercati settimanali, di tutto quanto previsto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla vigente normativa nazionale nonché da quella della Regione Campania.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché inserita sul sito istituzionale del Comune di Capodrise;
- Trasmessa, per quanto di competenza alla cittadinanza mediante i tradizionali sistemi di diffusione, nonché pubblicata sull'"App" del Comune di Capodrise;
- Trasmessa al Comando di Polizia Locale per la dovuta attività di controllo ed osservanza;
- Trasmessa, altresì:
 - Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
 - Alla Presidenza della Regione Campania;
 - All'ASL di Caserta – Dipartimento di Prevenzione di Marcianise;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Marcianise;
 - Al Commissariato di P.S. di Marcianise;
 - Al Comando Polizia Locale Sede;
 - Ai componenti del C.O.C. dell'Amministrazione Comunale di Capodrise.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legge 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.07.2020 n. 74, nonché ai sensi del DL 07.10.2020, ai quali integralmente si rinvia.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR della Regione Campania entro 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla Casa Municipale, 16/11/2020

IL SINDACO
Dott. Angelo Crescente